



## **ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE**

**- INDICAZIONI SINTETICHE -**

Il Ministero delle Attività Produttive con una circolare attuativa del 06.12.2004 ha disciplinato le modalità di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23.06.2004 (G.U. n. 162 del 13.07.2004).

L'Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

### **1. Soggetti obbligati all'iscrizione.**

Tutte le Cooperative, esistenti alla data di istituzione dell'Albo o costituite successivamente, dovranno essere iscritte nell'Albo.

### **2. Termine per l'iscrizione.**

Ai sensi dell'art. 19-ter, comma 2, della Legge 27 dicembre 2004 n.306 (G.U. n. 302 del 27.12.2004) "il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle **società cooperative a mutualità prevalente** all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al **31 marzo 2005**".

Pertanto, le società cooperative non a mutualità prevalente devono presentare la domanda di iscrizione nell'Albo entro 180 giorni dalla pubblicazione del D.M. 23.06.2004 (entro il 09.01.2005).

### **3. Modalità di iscrizione.**

La domanda di iscrizione all'Albo **deve essere presentata all'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale della cooperativa per via telematica o su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale.**

**I diritti di segreteria da versare sono di 40 euro.**

La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo informatico "**C17 Modulo Albo Cooperative**" (scaricabile dal sito del Ministero delle Attività Produttive <http://www.minindustria.it> o dal sito della Camera di commercio di Taranto <http://www.camcomtaranto.com>) e la Versione 6.0 di Acrobat Reader o successive (altrimenti [scarica ora](#)).

La pratica telematica deve essere predisposta utilizzando la nuova versione **Fedra 5.9.0** liberamente scaricabile dal sito di InfoCamere <https://telemaco.infocamere.it>.

**Il modulo C17** deve essere allegato ad una domanda del Registro delle Imprese, seguendo le istruzioni allegate alla circolare ministeriale.

In particolare:

- per le società che abbiano già adeguato lo statuto sociale alla nuova disciplina del diritto societario, il modulo C17 va allegato al modello S2.

L'obbligo di presentazione della domanda ricade sul legale rappresentante della società. La domanda deve essere inviata per via telematica o presentata con supporto informatico (floppy) e firma digitale seguendo le modalità previste per il deposito degli atti.

- per le società di nuova costituzione o che adeguano lo statuto sociale alla nuova disciplina del diritto societario, il modulo C17 può essere allegato alla domanda di iscrizione S1 ovvero alla domanda di modifica S2.

La competenza a tale adempimento si presenta naturalmente in capo ai Notai che provvedono al deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese.

L'Albo è diviso in due sezioni:

- 1) Sezione a "mutualità prevalente";**
- 2) Sezione "cooperative diverse".**

**1) Sezione a "mutualità prevalente":** in tale sezione devono iscriversi le società cooperative, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.



Nell'ambito di questa sezione è stata creata un'ulteriore sezione per le cooperative a *mutualità prevalente di diritto*, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.

La prima sezione dell'Albo si divide in diverse sottosezioni riservate:

- Le **cooperative sociali**, inoltre, devono indicare nel modulo i caratteri distintivi delle cooperative stesse, come previsto dalla Legge n.381/1991, sottoscrivendo gli appositi riquadri.
- Le **banche di credito cooperativo**, considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali.
- Le **cooperative agricole e i loro consorzi** ai quali viene riconosciuta la prevalenza se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci risulta superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies, I° comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile).

**2) Sezione "cooperative diverse"** devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo.

Nelle domande di iscrizione le società cooperative sono tenute anche ad indicare la categoria di appartenenza, come definita all'art. 4 del D.M. 23.06.2004.

**N.B.** Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente di cui all'art. 5 della L. n.366/2001 (in particolare banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, consorzi agrari etc.) non dovranno indicare nel modulo C17 la sezione, ma dovranno solo sottoscrivere la dicitura per loro prevista nel modulo stesso.

La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, sarà trasmessa automaticamente al Ministero, al momento della sua evasione, tramite il sistema informatico camerale. L'ufficio del Registro delle Imprese prima di procedere all'evasione della domanda, verifica se la domanda è stata sottoscritta e compilata in modo corretto. Eventuali integrazioni possono essere richieste all'utente tramite lo strumento della gestione correzioni previsto per le domande telematiche.

Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle cooperative interessate.

Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

#### **4. Sanzioni per mancata iscrizione.**

L'iscrizione nel suddetto Albo è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per le agevolazioni fiscali previste.

L'ipotesi di mancata domanda di iscrizione all'Albo preclude l'attribuzione del numero di iscrizione che si presenta quale requisito di completezza formale e sostanziale degli atti e documenti e dei documenti da loro prodotti. Ne consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al registro delle imprese per il tramite delle Camere di commercio (deposito di bilanci, modifiche di statuto, variazione negli organi sociali, ecc.).

A tal fine il Ministero ha precisato che la mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività di vigilanza da parte del Ministero stesso, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545 sexiesdecies cc.